DECRETO-LEGGE 13 ottobre 2020, n. 125

Disposizioni delle direttive 2001/81/CE relative al tetto massimo delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e 2003/35/CE.

(GU n.253 del 13-10-2020 - Vigente dal 13-10-2020)

Vigente al: 13-10-2020

Testo coordinato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 15;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in particolare l'articolo 31, comma 2, e l'articolo 32;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera a);
Vista il decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 112;
Vista il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista il decreto legislativo 152/2006;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1965, n. 1352;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1999, n. 1;
Vista la direttiva del Consiglio 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 relativa ai tetti nazionali di emissione per alcuni inquinanti atmosferici, recante anche lieve guida per le politiche e misure nazionali in materia di qualità dell'aria ambiente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002;
Considerato che l'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che i decreti-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, vanno "emanati con il titolo seguito dal solo elenco delle materie, senza preambolo e formule di promulgazione, e con l'indicazione, in luogo del luogo e della data della loro emanazione, del giorno, del mese e dell'anno in cui il testo del decreto-legge risulta definito";
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che "il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87, quinto comma, della Costituzione, emana i decreti aventi forza di legge, i decreti legislativi e i decreti recanti il regolamento di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, della presente legge";
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che "il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87, quinto comma, della Costituzione, emana i decreti aventi forza di legge, i decreti legislativi e i decreti recanti il regolamento di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, della presente legge";
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione sulla protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, nonché i relativi protocolli, firmati a Bolzano il 20 dicembre 1996 e a Lucerna il 27 dicembre 2000;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 34, e in particolare il titolo II, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica italiana all'Unione europea";
Vista la direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede misure per la partecipazione del pubblico alla elaborazione di taluni piani e programmi relativi all'ambiente e che modifica, per quanto riguarda la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia, le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), che delega il Governo a recepire le direttive comunitarie e a dare attuazione alle decisioni quadro e alle altre misure adottate in attuazione del trattato istitutivo dell'Unione europea, nonché le altre disposizioni dell'Unione europea;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che "il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87, quinto comma, della Costituzione, emana i decreti aventi forza di legge, i decreti legislativi e i decreti recanti il regolamento di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, della presente legge";

Classe di consumo:

1. Ai relazione a quanto dettato dalla circolare 17/1, quanto comma, 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal comma 1, della legge 9 febbraio 2006, n. 11, per la nome effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 sopra citato, gli impianti termici alimentati a gas naturale o a prodotti petroliferi liquidi, di potenza nominale non superiore a 35 kilowatt, a servizio esclusivo di una singola unità immobiliare, destinata a residenza o a servizio di residenza, costituita da ottocento metri cubi, ovvero regione di proprietà autonoma, del territorio ha ottenuto la procedura di rilascio di autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, per la nome effettuata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 sopra citato, ovvero, nel caso di impianti

generatori che vengono sostituiti.

In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di calore vale quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 con l'integrazione del calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, espresso per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (MWh/m2 anno), conformemente al punto 1 del presente allegato e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori massimi riportati nella tabella 1 del punto 3 dell'allegato C al presente decreto.

5. Nei casi previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati ai commi 6, 7 e 8, o per gli impianti termici e' assicurato un rendimento medio stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell'allegato C al presente decreto, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere omesso, attribuendo all'edificio o porzione interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato. La medesima semplificazione puo' essere adottata per edifici realizzati con strutture verticali opaque di trasmittanza superiore ai limiti stabiliti al comma 6 fino ad un massimo del 30%, purche' si adottino contemporaneamente chiusure trasparenti di trasmittanza inferiore almeno del 30% rispetto ai limiti stabiliti al comma 8.

6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica media per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono essere ridotti dalla trasmittanza termica media (parete corrente piu' ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di pressore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 3 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.

7. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente piu' ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema suolo-parete.

8. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nella tabella 4a, con valore di trasmittanza centrale dei vetri inferiore o uguale ai limiti riportati in tabella 4b, al punto 4 dell'allegato C al presente decreto.

9. Per gli edifici della categoria E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) dell'involucro verticale tra alloggi o unita' immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K.

10. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opache. Qualora non esista un sistema di controllo della umidita' relativa interna, per i calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C.

11. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.5, E.6 e E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, si procede a verificare:

a) che siano presenti elementi di schermatura delle superfici vetrate, esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare, e che siano efficaci;

b) che, nelle zone climatiche A,B,C e D, nelle localita' dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale Im, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 290 W/m' , la massa superficiale Ms delle pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, cosi' come definita all'allegato A comma 17, sia superiore a 230 kg/m2. Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei suddetti valori di massa superficiale delle pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le soluzioni tradizionali.

12. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, e' prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamenti con il rifetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

L'installazione di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.

13. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e impianti fotovoltaici e loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti. Il campo di applicazione agli edifici esistenti e le modalita' di predisposizione dell'edificio in relazione alle singole tipologie di intervento sono indicati nell'allegato D.

14. Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione ricadenti nelle tipologie elettivamente indicate, per l'applicazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, e' obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del consumo annuo di energia termica richiesta all'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria. L'eventuale impossibilita' tecnica di rispettare la presente disposizione deve essere dettagliatamente motivata nella relazione tecnica di cui al comma 15.

15. Il progettista dovra' inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovra' essere opportunamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma prodotta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

16. I calcoli e le verifiche di cui al presente allegato sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche vigenti in materia, emanate dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali l'UNI e il CEN, nonche' procedure e metodi di calcolo emanate da organismi istituzionali nazionali, quali le universita', il CNR e l'ENEA. L'utilizzo di altri metodi e' possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 15, purche' i risultati che i risultati conseguiti risultino pari o migliori a quelli ottenibili con le norme tecniche emesse dagli organismi precedentemente detti. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno la facoltà di emanare, secondo le rispettive competenze, proprie istruzioni tecniche in materia.

ALLEGATO L

(Articolo 12)

REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto, laddove siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW devono essere effettuati, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2 e all'art. 11, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, almeno con le seguenti cadenze temporali:

a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianita' di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno dei locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che circola nelle normali attività' che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW .

2. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 11, comma 13 del presente decreto, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sara' da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovra' essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato F al presente decreto legislativo. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovra' essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato G al presente decreto legislativo. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.

3. In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui all'art. 11, comma 9, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, aggiornati con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni.

Le suddette verifiche vanno ottenzione effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 10 kW e almeno con periodicita' quadriennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche funzionanti a combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento.

4. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui al precedente comma 3 e all'art. 11, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle norme tecniche UNI, deve risultare conforme ai valori riportati nell' allegato M al presente decreto.

5. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato M al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.

6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati al punto 1), lettera a) e punto 2), lettera a) dell'allegato M al presente decreto, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. 7. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le province autonomi, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici . I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

8. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attivita' di cui al comma 7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche affidatarie dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previsto accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni e' la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorita' competenti, eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono a quanto previsto al comma 7 del presente allegato, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita' per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici. Tra gli elementi informativi e' resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

10. La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso in prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilita', attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del presente allegato. La trasmissione della suddetta dichiarazione avviene con scadenze temporali corrispondenti ai termini previsti allo stesso comma 3 del presente allegato.

11. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessita', ad attivarsi presso gli utenti finali affinche' questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicita' delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformita' alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorita' agli impianti piu' vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticita', avendo cura di predisporre il campione per non evitare distorsioni di mercato.

12. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazioni competenti, se diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione e' aggiornata con frequenza biennale.

13. Le attivita' di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validita' e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore.